

Comune di Omegna (Verbano Cusio Ossola)

Estratto DCC n. 62 del 26.7.2013 avente per oggetto "LR 56/77 e smei - Approvazione Variante Parziale n. 25 al PRGC di adeguamento della disciplina comunale sul commercio al dettaglio in sede fissa ex LR 28/1999 e smei e DCR n. 59-10831 del 24.3.2006 (adottata con DCC n. 29 del 8.4.2013)" .

(omissis)

1) Di dare atto che si intende far rientrare la proposta in argomento, nella Variante Parziale n. 25 al PRGC ai sensi del 5° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e smei come interamente sostituito dell'art. 34 della LR n. 3 del 25.3.2013 recante "Modifiche alla LR n. 56/1977 (Tutela ed uso del suolo) ed altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia" pubblicata sul BUR n. 13 del 28.3.2013– di adeguamento alla disciplina sul commercio al dettaglio in sede fissa, in quanto:

- a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla LR n. 3/3013;
- d) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla LR n. 3/2013;
- e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente in quanto la popolazione residente di questo Comune supera i diecimila abitanti;
- f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 3 per cento in quanto questo Comune ha una popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti;
- g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

2) Di approvare il progetto della Variante Parziale n. 25 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente di adeguamento alla disciplina sul commercio al dettaglio in sede fissa - ai sensi del 5° comma dell'art. 17 della Legge Regionale 56/77 e smei come interamente sostituito dall'art. 34 della LR n. 3 del 25.3.2013 recante "Modifiche alla LR n. 56/1977 (Tutela ed uso del suolo) ed altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia" pubblicata sul BUR n. 13 del 28.3.2013 così come descritta nella "Relazione Illustrativa" alla quale si rimanda per quanto qui non espresso.

3) Di dare atto che la variante n. 25 al PRGC in oggetto è costituita dai seguenti elaborati che vengono a formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- Relazione Illustrativa;
- Norme di Attuazione (stralcio);
- Aree di Programmazione Commerciale – Planimetria – scala 1.5000.

3) Di dare atto che:

3.1.) Su parere dell'Organo Tecnico Comunale, per la natura della Variante di cui ai punti precedenti essa :

- a) non reca la previsione di interventi soggetti a procedure di VIA;
 - b) non prevede la realizzazione di nuovi volumi o di nuove superfici utili lorde al di fuori delle perimetrazioni del centro abitato di cui all'articolo 14, comma 1, numero 3), lettera d bis);
 - c) non riduce la tutela relativa ai beni paesaggistici prevista dallo strumento urbanistico o le misure di protezione ambientale derivanti da disposizioni normative;
 - d) non incide sulla tutela esercitata ai sensi dell'articolo 24;
 - e) non comporta variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente;
- pertanto la stessa può ritenersi esclusa dal processo di valutazione ambientale strategica (VAS);

3.2) Non contrasta con piani e progetti sovracomunali approvati di competenza provinciale o di altri Enti di cui l'Amministrazione Provinciale abbia conoscenza , così come pronunciato dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola con Deliberazione Giunta Provinciale n. 74/2013 del 24.5.2013;

3.3) Non ha incidenza sulla classificazione acustica del territorio comunale, (Piano di Zonizzazione Acustica approvato con DCC 76/30.6.2003 e smei) , ai sensi della LR 52/2000 e della DGR n. 85-3802 del 6.8.2001.